

CITTÀ DI POMIGLIANO D'ARCO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVOCATURA

CONVENZIONE DI PRATICANTATO FORENSE PRESSO IL COMUNE

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede Comunale.

Con la presente scrittura privata avente fra le parti forza di legge, redatta in duplice originale

TRA

Il **Comune di Pomigliano d'Arco**, in persona del dirigente avv. Rosa Balsamo, nella qualità di Dirigente del Settore Affari Legali

E

Il dott. _____ nato a _____, residente in _____ alla Via _____, codice fiscale _____

PREMESSO CHE

- nel testo di cui alla presente convenzione:

- Il Comune di Pomigliano d'Arco verrà denominato "Ente";
- il dott. _____, sopra meglio generalizzato è denominato con la sola espressione "praticante".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

Con la presente convenzione l'Ente si impegna ad accogliere il praticante presso le sue strutture. Il praticante, che accetta, si impegna a sottostare alle condizioni di cui ai seguenti articoli nonché a quelle di cui all'allegato bando, debitamente sottoscritte all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.

ART. 3

GENERALITA' DELLA PRATICA FORENSE

1. Il rapporto di praticantato non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il praticante non potrà sostituire personale assente a vario titolo né sopperire in alcun modo a carenza d'organico.

ART. 4

DATA DI INIZIO E TERMINE DEL PRATICANTATO

1. Il praticantato avrà inizio il giorno _____.
2. La durata del praticantato sarà pari al tempo necessario per conseguire il rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e si svolgerà conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

ART. 5

TUTORE E MODALITA' ESECUTIVE DEL PRATICANTATO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il praticante sarà seguito dal Dirigente Settore Affari legali con funzioni didattiche e organizzative, che ne verificherà l'attività e ne curerà la formazione professionale.
2. Nel caso in cui, nel corso del praticantato, il tutore dovrà essere sostituito, il nominativo del sostituto sarà comunicato per iscritto al praticante.

ART. 6

SEDE, MODALITA' E OBIETTIVI DEL PRATICANTE

1. Il praticante è destinato, per lo svolgimento delle sue attività, presso il Servizio Avvocatura.
2. la pratica forense presso l'Avvocatura Comunale è equiparata ad ogni effetto di legge alla pratica svolta presso gli studi professionali del "libero foro".
3. La pratica forense avverrà nell'interesse precipuo degli ammessi ed è finalizzata alla formazione professionale dei praticanti avvocati.
4. Ai praticanti è riconosciuto un rimborso spese forfettario nei limiti della disponibilità di bilancio.
5. Lo svolgimento della pratica non configura, né potrà ritenersi instaurato, alcun rapporto di lavoro subordinato tra il Comune ed il praticante, parimenti non potrà ritenersi instaurato tra gli stessi soggetti alcun rapporto di collaborazione continuato e continuativo.
6. Lo svolgimento della pratica non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali, né attribuisce alcun titolo per l'ammissione nella carriera del ruolo legale del Comune di Pomigliano d'Arco, né, in ogni caso, degli altri ruoli organici dello stesso Ente.
7. L'attività del praticante non può dar luogo ad ulteriori pretese e/o rivendicazioni anche di natura economica.
8. Lo svolgimento della pratica forense presso l'Amministrazione Comunale non è compatibile con lo svolgimento di altri incarichi presso studi legali pubblici o privati.
9. È fatta salva la facoltà, contestualmente allo svolgimento della pratica forense, di frequenza delle scuole di formazione professionale istituite dall'Ordine degli avvocati ai sensi del D.P.R.

101/1990.

10. Gli oneri connessi all'iscrizione all'Albo dei praticanti avvocati presso l'Ordine degli Avvocati sono a carico dell'interessato.
11. I tempi di svolgimento del praticantato saranno correlati agli orari di servizio degli avvocati dell'Ente.

ART. 7

OBBLIGHI E FACOLTA' DEL PRATICANTE. CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI PRATICANTATO

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8, a cui si rimanda anche per l'integrazione degli obblighi a suo carico, il praticante inizierà l'attività alla data convenuta nel precedente articolo 4. In mancanza, se la costituzione effettiva del rapporto non avverrà entro i successivi due giorni, la presente convenzione sarà risolta di diritto.
2. Il Comune si riserva di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita in qualunque momento del rapporto con semplice comunicazione al praticante, se interverranno ragioni organizzative e/o tecniche che ne impediranno la prosecuzione. Analoga facoltà di recesso anticipato è attribuita al praticante che potrà esercitarla con le medesime modalità senza onere di motivazione.
3. Il praticante è tenuto a svolgere le attività oggetto del tirocinio secondo le modalità e gli obiettivi descritti nella presente convenzione, nel rispetto delle indicazioni fornite dal *dominus* assegnato e fare riferimento a tale figura per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e per ogni evenienza.
4. In particolare, dovrà attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite per l'accesso alle banche dati della struttura in cui svolge la pratica, l'accesso alle banche dati delle altre strutture dell'ente e per i contatti diretti con le predette altre strutture.
5. Il praticante ha l'obbligo di mantenere il segreto sui procedimenti, i dati, le notizie relative alla struttura in cui presta la propria attività e al Comune in generale, sia durante lo svolgimento del praticantato stesso che dopo la sua conclusione. Per motivi di sicurezza e riservatezza può essere precluso al praticante l'accesso ad atti amministrativi coperti da segreto d'ufficio e/o particolarmente delicati.
6. Il praticante avrà cura degli strumenti, macchine, dispositivi e di ogni altro mezzo di proprietà dell'ente che gli venga affidato per l'espletamento delle attività di tirocinio.
7. Il praticante è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nell'ambiente in cui opera.

ART. 8

COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il praticante è tenuto ad assicurarsi, con oneri a proprio carico, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi.

ART. 9

REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO. NORME APPLICABILI. RINVIO

- Il rapporto che viene instaurato con la presente convenzione è regolato, per quanto non disciplinato fra le parti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.
- Alle suddette norme e disposizioni è fatto rinvio con la sottoscrizione del presente atto convenzionale.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art.10, comma 1, della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali, forniti dal praticante, saranno raccolti per le finalità connesse alla costituzione del rapporto di tirocinio e saranno trattati presso banche dati cartacee e informatizzate per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
2. Il praticante gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge citata, compreso il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi dei dati personali che lo riguardano.
3. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Responsabile del trattamento.

Letto, e approvato sottoscritto

Il Praticante

Il Dirigente f.f.

